

## RUOLO DEL PUNTO DI CONTATTO CEE

W.G. TOWN

Gruppo ECDIN, Centro Comune di Ricerca, Ispra

RIASSUNTO. - Tra pochi mesi inizierà la fase di dichiarazione supplementare per l'inventario europeo delle sostanze chimiche (EINECS). Durante questa fase dell'operazione EINECS, ogni persona che ha introdotto sostanze chimiche sul mercato europeo avrà l'opportunità di completare l'inventario di base, ECOIN, tramite dichiarazione al punto di contatto nazionale.

Saranno descritte le modalità per fare queste dichiarazioni e sarà data una breve descrizione del modo di trattare questi moduli.

Saranno brevemente analizzati i tipi di problemi anticipati e sarà spiegato il modo previsto per risolverli.

Infine, saranno descritti i documenti, nastri ed altri mezzi previsti.

Per chiarire il ruolo del punto di contatto CEE nella complessa operazione della definizione dell'Inventario Europeo delle Sostanze Chimiche, occorre avere chiaro lo esatto significato delle sue varie fasi:

- a) Definizione dell'inventario finale partendo dall'inventario di base;
- b) Dichiarazioni supplementari per completare l'inventario di base;
- c) Trattamento dei moduli;

- d) Risoluzione di problemi di carattere organizzativo e di gestione dell'intera operazione;
- e) Documentazione di base e di supporto da rendere disponibile prima dell'inizio dell'operazione.

Prima di entrare nel dettaglio dei singoli punti, sarà utile chiarire il significato di alcune sigle comunemente impiegate:

- ECDIN (Environmental Chemicals Data and Information Network) è una banca dati sulle sostanze chimiche potenzialmente in grado di provocare danni all'ambiente. Il gruppo ECDIN del CCR è stato inserito sin dall'inizio nell'operazione EINECS per la consulenza tecnica.
- ECOIN (European Core Inventory) è l'inventario di base ottenuto dalla sovrapposizione di tre liste di sostanze già esistenti. Il lavoro è stato effettuato sulla base delle linee direttrici emerse nell'ambito del gruppo di lavoro EINECS a Bruxelles.
- EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) è l'inventario finale delle sostanze chimiche presenti sul mercato europeo.

Prima di proseguire nell'esposizione sul ruolo del punto di contatto CEE, vorrei tornare indietro un attimo ed esaminare brevemente il modo in cui si è proceduto per arrivare all'ECOIN.

Nel diagramma si può vedere un'analisi dell'ECOIN in funzione della provenienza delle sostanze comprese. Le cifre che vi compaiono sono additive; per arrivare cioè al totale del numero di sostanze comprese nell'estratto dell'inventario TSCA occorre aggiungere le varie cifre che compaiono, considerando ovviamente anche le zone di sovrapposizione con le altre liste ( $25975+4067+4138+1195=35375$ ).

La lista delle sostanze in commercio della Gestione dell'Unione Doganale della CEE è stata ora completata e verrà pubblicata con il nome di "Repertorio Chimico Europeo". Dal diagramma si può vedere che l'ECOIN contiene 8586 sostanze ( $4881+1150+2555$ ) non comprese nell'inventario TSCA, riflettendo quindi la diversità esistente fra il mercato americano e quello europeo.

Come già indicato dal Dr. Mosselmans nella sua relazione, la Commissione pubblicherà due liste, l'ECOIN e il "Compendio di sostanze conosciute". Mentre le sostanze comprese nell'ECOIN faranno automaticamente parte nell'inven

tario finale, le sostanze incluse nel "Compendio" saranno comprese nell'EINECS solo se verranno dichiarate tramite l'apposito modulo.

I moduli disponibili per effettuare le dichiarazioni supplementari sono tre:

Modulo A: Da utilizzare per sostanze incluse nel Compendio, sul quale le sostanze verranno dichiarate tramite il numero di registro CAS ed il codice EINECS.

Modulo B: Da utilizzare per sostanze aventi il numero CAS ma non incluse nel Compendio, sul quale le sostanze verranno dichiarate tramite il numero di registro CAS ed un nome chimico specifico.

Modulo C: Da utilizzare per sostanze di cui non si conosce il numero CAS, sul quale le sostanze verranno dichiarate tramite un nome chimico specifico, la formula molecolare e la formula di struttura (se conosciuta), o uno schema di nazione o qualunque altra informazione in grado di facilitare l'identificazione della sostanza.

Un fac-simile dei tre moduli viene riportato nelle pagine seguenti. Occorre sottolineare che ogni modulo, per questioni di carattere amministrativo, sarà costituito da cinque copie, ma che solo sulla prima di essa verrà compilata la parte superiore, riguardante l'identificazione e l'indirizzo del dichiarante; poichè il primo dei cinque moduli non sarà inviato al punto di contatto CEE, l'identificazione del dichiarante rimarrà custodita solo ed esclusivamente presso i vari punti di contatto nazionali.

I moduli trasmessi dai dichiaranti al punto di contatto nazionale verranno sottoposti ad un primo controllo (ad es. verifica che le dichiarazioni siano state firmate, verifica che tutte le informazioni necessarie siano state fornite, ecc.), raggruppati e inviati al punto di contatto CEE.

Qui verrà effettuato un primo controllo scientifico ed i dettagli di ogni modulo verranno inseriti in un sistema di gestione automatico e le dichiarazioni prive di errori verranno aggiunte all'inventario di base. I moduli B e C saranno trasmessi al Chemicals Abstracts Service dove tutti i dati relativi all'identificazione della sostanza saranno controllati per omogeneità e completezza. Le informazioni sui gruppi di moduli ed i risultati dei controlli compiuti presso il CAS verranno scambiati per mezzo di un collegamento diretto on-line fra CAS e ECDIN.

Ad ogni tappa nella procedura di controllo dei moduli

li (Punto di contatto nazionale, Punto di contatto CEE, CAS) potrà essere necessaria una richiesta di informazioni supplementare o la correzione di un errore.

Ad esclusione del Punto di Contatto nazionale, queste richieste di chiarimento verranno compilate con un sistema automatico; una volta pervenute al punto di Contatto nazionale, esso dovrà completarle con nome ed indirizzo del dichiarante, in quanto unico depositario di tali informazioni.

Sono previsti dei limiti di tempo precisi sia per inviare le richieste di chiarimento che per ricevere le risposte relative, scaduti i quali la dichiarazione non sarà più presa in considerazione.

Sono comunque previsti una serie di sussidi per facilitare il compito del dichiarante. Oltre ai documenti pubblicati dalla Commissione, un nastro magnetico, contenente tutte le sostanze comprese nell'ECOIN, verrà distribuito dalla Commissione tramite i punti di contatto nazionali. Questo nastro conterrà, per ogni sostanza, il numero di registro CAS, la formula molecolare ed un nome sistematico CAS.

Infine, per tutte le sostanze comprese nell'ECOIN e nel "Compendio" potranno essere ricercati tramite il sistema ECDIN i sinonimi collezionati dal CAS e, per altre 15.000 sostanze, i sinonimi nelle lingue ufficiali della CEE. Tale operazione sarà possibile sperimentalmente a partire dalla fine di quest'anno tramite il collegamento con la rete EURONET. I punti di contatto nazionali saranno inclusi fra gli utilizzatori di tale servizio.

## RUOLO DEL PUNTO DI CONTATTO NAZIONALE

A. SAMPAOLO e R. BINETTI  
Istituto Superiore di Sanità, Roma

RIASSUNTO. - L'elaborazione dell'Inventario delle sostanze esistenti sul mercato della Comunità è definita dallo art. 13.1 della direttiva 79/831 e dalla specifica "Decisione della Commissione".

La preparazione dell'Inventario in due fasi:

- a) Inventario di base, elaborato d'ufficio dai Servizi della Commissione d'intesa con i Paesi membri;
- b) dichiarazioni supplementari da parte delle aziende interessate, richiede l'attivazione di "punti di contatto nazionali", che operino in stretto collegamento con il "punto di contatto CEE".

Si prendono quindi in esame i punti più significativi dell'attività del punto di contatto nazionale, con particolare riferimento alla ricezione delle dichiarazioni, al trattamento tecnico di queste, alla collaborazione con gli altri punti di contatto.

Si precisa l'organizzazione del punto di contatto italiano, indicato nel Laboratorio di Tossicologia dell'Istituto Superiore di Sanità.

La "Decisione della Commissione" dell'11 maggio 1981 costituisce l'atto formale con il quale si dà attuazione alla norma stabilita dall'art. 13, punto 1, della 6<sup>a</sup> Modifica per l'approntamento dell'Inventario delle sostanze esistenti nel territorio della Comunità al 13 settembre 1981.

Questo atto formale, come è noto, stabilisce che lo Inventario EINECS sia elaborato in due fasi: la prima fase è consistita nella definizione dell'Inventario di base (ECOIN) elaborato dai Servizi della Commissione d'intesa con i Paesi membri; la seconda fase comprende la presentazione, presso le competenti autorità degli Stati membri, della procedura di dichiarazione relativa alle sostanze non comprese nell'ECOIN e tuttavia da includere nello EINECS.

Detta dichiarazione - si precisa nella Decisione - è applicata per il mercato comunitario.

All'art. 3 della decisione viene stabilito che "gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per svolgere e coordinare i lavori relativi alla compilazione dell'Inventario EINECS" ed a tal fine designano punti di contatto nazionali. L'elenco dei punti di contatto nazionali è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Dal testo della decisione e del suo allegato emergono i compiti del punto di contatto nazionale, che possono essere riassunti come segue:

- a) essere fornito degli appositi formulari per le dichiarazioni supplementari da mettere a disposizione dei dichiaranti;
- b) ricevere le dichiarazioni delle sostanze non comprese nell'ECOIN e comunque aventi titolo per essere incluse nell'EINECS; tali dichiarazioni possono essere accettate soltanto se presentate utilizzando gli appositi formulari, e nel termine massimo di 9 mesi dalla pubblicazione dell'ECOIN;
- c) trasmettere al punto di contatto della Commissione, al più presto e comunque entro 30 giorni dal ricevimento, la parte dovuta dei formulari di dichiarazione ricevuti;
- d) nel caso in cui, nel corso dell'esame e del trattamento dei vari formulari di dichiarazione da parte della Commissione, si rendano necessari chiarimenti, il punto di contatto nazionale costituirà il tramite tra il punto di contatto CEE ed il dichiarante, avendo a disposizione un periodo massimo di 15 giorni tra il ricevimento e la trasmissione della richiesta ed un periodo massimo di 15 giorni tra il ricevimento e la trasmissione della risposta. Un periodo di 45 giorni è a disposizione del dichiarante per presentare i chiarimenti richiesti. Va sottolineato che tale funzione di tra

mite è conseguente alla conservazione presso il punto di contatto nazionale della parte del formulario contenente l'identificazione del dichiarante.

Al di là di questi compiti formalmente dichiarati altri impliciti caratterizzeranno il ruolo del punto di contatto nazionale:

- a) anzitutto il punto di contatto nazionale costituirà il punto di riferimento naturale per:
- la consultazione dell'ECOIN
  - il reperimento dei formulari
  - la ricerca dell'interpretazione ufficiale dei dubbi tecnici in merito alle dichiarazioni supplementari
  - la ricerca di soluzioni pratiche a problemi derivanti dalla difficoltà di conoscere l'esatta natura chimica delle sostanze, particolarmente di quelle scarsamente definite
  - la messa in atto di un'organizzazione adeguata per la registrazione, l'esame, la spedizione tempestiva delle dichiarazioni
  - la disponibilità di un sistema di elaborazione automatizzata per identificare dichiarazioni di una stessa sostanza provenienti da dichiaranti diversi, nonché per identificare il rispettivo dichiarante in base al codice del particolare formulario nel caso di richieste di chiarimenti da parte del punto di contatto CEE.
- b) Inoltre il punto di contatto nazionale dovrà tenersi in stretto collegamento con quello della Commissione e con quelli degli altri Stati membri.

In particolare, durante il periodo valido per le dichiarazioni supplementari dovrà essere assicurata una gestione uniforme da parte dei vari punti di contatto e si può facilmente prevedere che non pochi problemi interpretativi richiederanno una consultazione ed una concertazione assai frequenti.

- c) Il compito del punto di contatto non si esaurirà con il periodo valido per le dichiarazioni supplementari, sia per la definizione dei casi che rimarranno sospesi oltre quel termine, sia per l'assistenza che si renderà necessaria al punto di contatto CEE per la definizione ultima dell'Inventario EINEC. Infatti, non può essere trascurato il fatto che l'edizione definitiva dello EINECS dovrà essere pubblicata in tutte le lingue della Comunità e pertanto si porrà il non facile compito di controllare che decine di migliaia di nomi chimici

siano correttamente espressi nella propria lingua nazionale.

In un approfondimento maggiore di qualche problema si può prevedere la possibilità che due o più dichiaranti dichiarino una stessa sostanza con nomi diversi, specie in mancanza di numero C.A.S. Dato che ogni dichiarante ha il diritto di presentare la dichiarazione nella propria lingua, non si può fare riferimento a nomi I.S.O. o IUPAC o CAS che, come è noto, non esistono in lingua italiana, fiamminga, danese, tedesca, greca e, per il CAS, francese.

Ne consegue la necessità di un non facile riscontro, che d'altra parte si rende necessario non soltanto tra lingue diverse, ma anche nell'ambito della stessa lingua, qualora siano stati seguiti differenti criteri di nomenclatura. Va sottolineato, altresì, il caso che un dichiarante non trovi più, nell'edizione definitiva, il nome della sostanza da lui dichiarata, perchè è stato trasformato dai Servizi della Commissione magari in forma ritenuta più corretta. Legittimamente, il dichiarante potrà chiedere conto dell'esito della propria dichiarazione ed il punto di contatto dovrà rendersene attento interprete.

Vari altri problemi tecnici potranno impegnare i punti di contatto: dall'utilizzazione di formulari di tipo diverso da quello dovuto, all'incompleta o non corretta compilazione di essi, alla dichiarazione non dovuta di sostanze già comprese nell'ECOIN o di sostanze comprese nelle esclusioni precisate nella guida "Come dichiarare".

Al riguardo può essere ricordato che l'ampia casistica discussa nella stessa guida impegnerà certamente la capacità interpretativa non soltanto del punto di contatto, ma di tutti i dichiaranti.

Nell'insieme, appare abbastanza evidente che il punto di contatto nazionale, al di là dei compiti formalmente attribuitigli, sarà chiamato a svolgere un sostanziale ruolo di consulenza, di interpretazione tecnica e di mediazione tra dichiaranti e punto di contatto CEE.

Le difficoltà possono essere ridotte con la divulgazione dell'informazione.

A tale scopo, il punto di contatto italiano, individuato nel Laboratorio di Tossicologia dell'Istituto Superiore di Sanità, ha promosso la diffusione di informazioni preliminari attraverso due circolari del Ministero del

la Sanità e rispondendo a numerosissime richieste di informazioni, scritte e telefoniche.

Un grande apporto di ulteriori chiarimenti è certamente dato da questo Convegno ed in ogni caso sarà messa in opera ogni possibile iniziativa per agevolare il compito non facile degli stessi dichiaranti.

Non si può concludere questa esposizione senza sottolineare le responsabilità di ordine scientifico e giuridico che graveranno sul punto di contatto nazionale. Tali responsabilità riguardano, in particolare, la competenza tecnica, l'efficienza organizzativa, la riservatezza, la sicurezza materiale, la tempestività di tutte le operazioni da svolgere. Anche se queste considerazioni sono soprattutto di carattere interno, debbono formare oggetto di attenta considerazione perché da queste premesse dipenderà la reale rispondenza del punto di contatto ai compiti che gli sono assegnati.

## PROBLEMI RELATIVI ALLE DICHIARAZIONI SUPPLEMENTARI

L. TURRI, S. TERRANEO  
ANIC, Milano - Aschimici, Milano

RIASSUNTO. - Il primo adempimento in ordine cronologico previsto dalla VI Modifica riguarda la costituzione dello inventario europeo delle sostanze chimiche presenti sul mercato nel periodo 1.1.1971 - 18.9.1981.

Operativamente si procederà attraverso due fasi che prevedono:

- a) la pubblicazione di un inventario di base (ECOIN) contenente circa 34.000 sostanze, che si considerano presenti sul mercato europeo. Queste verranno riportate nell'inventario definitivo senza ulteriori dichiarazioni;
- b) effettuazione delle dichiarazioni supplementari da parte di chiunque abbia posto sul mercato sostanze, non comprese nell'inventario di base, nel periodo sopraindicato.

L'inventario finale delle sostanze presenti sul mercato europeo (EINECS) risulterà dalla somma di a+b. Le sostanze non presenti nell'inventario finale saranno considerate nuove a tutti gli effetti e come tali sottoposte alla procedura della notifica.

Nella presente relazione sono considerati i problemi connessi alle dichiarazioni supplementari ed in particolare:

- chi può dichiarare
- che cosa e come si dichiara
- quando si dichiara
- come prepararsi a dichiarare
- dove e come reperire la documentazione necessaria.

Vengono inoltre trattati alcuni problemi particolari riguardanti le modalità di dichiarazione di gruppi di sostanze quali: polimeri, policondensati e poliaddotti, leghe e composti intermetallici, coloranti e detergenti, prodotti petroliferi, prodotti identificabili in famiglie.

Vengono inoltre considerati i problemi relativi alle impurezze, ai sottoprodotti, alle sostanze non ben definite ed alle sostanze destinate unicamente a Paesi extra comunitari.

Tra gli adempimenti previsti dalla VI Modifica l'inventario delle sostanze immesse sul mercato nel periodo 1° gennaio 1981 - 18 settembre 1981 è il primo in ordine di tempo.

Tale inventario verrà realizzato in due fasi, inizialmente verrà pubblicato dalla CEE un inventario di base contenente 34.000 sostanze per le quali nessun altro adempimento è richiesto in quanto le si considera presenti sul mercato europeo; successivamente l'inventario citato verrà integrato attraverso dichiarazioni supplementari da parte di chiunque abbia immesso sul mercato nel periodo indicato sostanze non comprese nell'inventario di base.

Le dichiarazioni non costituiscono un obbligo per le aziende, ma una "opportunità da utilizzare" in quanto solo le sostanze che saranno comprese nell'inventario finale saranno considerate esistenti sul mercato, mentre le altre saranno considerate nuove e come tali sottoposte alla procedura di notifica. Sottolineiamo qui che le aziende si aspettano un valido contributo da parte delle competenti autorità per la soluzione dei problemi operativi.

Vediamo ora quali sono i quesiti a cui dare una risposta per quanto riguarda le modalità di effettuazione delle dichiarazioni supplementari.

## 1. CHI PUO' DICHIARARE

Il dichiarante è definito dalla "Decisione della Commissione" e dalla Guida "Come dichiarare per l'inventario

EINECS" come la persona che produce, importa o immette la sostanza sul mercato. Quindi anche l'utilizzatore di una sostanza che, dopo averla acquistata, la utilizza o la pone a sua volta sul mercato come tale o sotto forma di preparato, ha titolo per dichiarare.

Questa possibilità per l'utilizzatore è importante in quanto permetterà di evitare esclusioni di sostanze già in commercio a causa della possibile disinformazione del produttore e/o dell'importatore.

Si tenga presente che le procedure previste per la costituzione dell'inventario non consentono la correzione di eventuali omissioni.

Alla luce di quanto sopra l'acquirente potrà chiedere al produttore o all'importatore di impegnarsi a dichiarare le sostanze fornite (a meno che non siano già comprese nell'inventario di base) oppure dichiarare egli stesso le sostanze acquistate, in quanto con l'acquisto egli ne ha determinata l'immissione sul mercato.

## 2. CHE COSA SI DICHIARA E COME

Possono essere dichiarate le "sostanze" poste in commercio come tali o sotto forma di preparati o miscugli.

I preparati o i miscugli intenzionali non devono essere dichiarati, lo potranno essere invece le sostanze di partenza nella loro forma chimica iniziale. Nel caso in cui subentri una reazione chimica tra i componenti che dia origine ad un individuo chimico ben definito la sostanza chimica risultante potrà essere dichiarata.

Per maggior chiarezza riportiamo le definizioni di sostanza e preparato date dalla VI Modifica:

**Sostanza :** gli elementi chimici ed i loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante lavorazioni industriali, eventualmente contenenti gli additivi necessari alla loro immissione sul mercato.

**Preparato:** miscugli o soluzioni composti da due o più sostanze.

Un problema tipico dell'utilizzatore è costituito

dalla possibile non conoscenza del nome chimico della sostanza utilizzata (o immessa sul mercato).

La Commissione della CEE accetterà solo dichiarazioni di sostanze individuabili dal nome chimico oppure, nel caso si utilizzi il modulo C, dalla reazione e dalle condizioni di ottenimento partendo da ben individuate sostanze di partenza.

E' opportuno qui precisare che molte volte un prodotto chimico non ben definito deriva a sua volta da prodotti non ben individuati. E' opportuno perciò che il principio riportato sia interpretato nel modo più equilibrato possibile con una stretta collaborazione tra dichiarante e punto di contatto nazionale.

E' indispensabile che la eventuale decisione di non accettazione di una dichiarazione sia presa solo dopo la informazione ed il relativo consenso del dichiarante.

Le autorità nazionali e della CEE responsabili, hanno già dato assicurazione verbale di quanto sopra durante la riunione di Milano del 12 maggio 1981 sullo stesso tema.

Il problema quindi delle dichiarazioni dei nomi dei marchi commerciali potrà essere risolto in collaborazione con il punto di contatto nazionale che potrebbe in un primo tempo accettare con riserva tale dichiarazione, accompagnata dal nome del fornitore e sollecitare il fornitore stesso a segnalare l'identità chimica della sostanza.

E' evidente che, visti i compiti gravanti sul punto di contatto, è interesse di ogni dichiarante di ridurre al minimo il numero di sostanze che necessitano della procedura proposta.

Presso il punto di contatto nazionale saranno disponibili gli appositi moduli, numerati ed in quadruplica copia che dovranno essere utilizzati per dichiarare. Nessuna dichiarazione fatta al di fuori dei moduli sarà accettata.

Esistono tre tipi di moduli che dovranno essere utilizzati in relazione al tipo di informazione di cui si dispone circa le sostanze da dichiarare e cioè:

- Modulo A per sostanze comprese nel "Compendio"
- Modulo B per sostanze con numero CAS ma non comprese nel Compendio
- Modulo C per sostanze di cui non si conosce il numero CAS o per sostanze "scarsamente definite".

I moduli dovranno essere compilati in ogni loro parte e firmati per l'attestazione della veridicità delle informazioni contenute.

### 3. COME PREPARARSI A DICHIARARE

In attesa della pubblicazione dei documenti inerenti l'inventario, ogni singola azienda dovrebbe predisporre un inventario interno, nel senso di individuare tutte le sostanze prodotte e/o utilizzate, definirle chimicamente nel modo più esatto possibile, corredarle del relativo numero CAS e/o di tutte le notizie atte ad individuarle.

Per le sostanze individuate da un marchio o da un nome commerciale, sarà opportuno richiedere al fornitore la identità chimica della sostanza stessa oppure l'assicurazione che il produttore e/o l'importatore si impegnino, sotto la propria responsabilità, a far inserire la sostanza nell'inventario finale.

Quando poi sarà disponibile l'inventario di base ed i documenti complementari si controllerà la presenza delle sostanze di interesse ed in caso negativo si effettueranno le dichiarazioni supplementari.

A titolo informativo ricordiamo che i numeri di Chemical Abstracts (CAS) sono reperibili tra l'altro nell'inventario americano (TSCA), presso le biblioteche scientifiche pubbliche o private e presso il punto di contatto nazionale.

### 4. DOVE REPERIRE LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LE DICHIARAZIONI SUPPLEMENTARI

Gli strumenti che la CEE predisporrà per l'inventario sono i seguenti:

- a) Inventario di base, comprendente circa 34.000 sostanze identificate dal numero CAS.  
Sotto questa forma verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e ripreso poi sulla Gazzetta

zetta Ufficiale Italiana;

b) Documenti complementari:

- 1) Indici di correlazione dell'inventario di base tra numero CAS - nome chimico in inglese, numero CAS - elenco alfabetico del nome chimico in inglese, numero CAS - formula bruta.
- 2) Il compendio delle sostanze note, comprendente circa 28.000 sostanze con il relativo numero CAS, ordinato secondo gli indici sopra ricordati.
- 3) La Guida "Come dichiarare per l'inventario EINECS" in tutte le lingue della Comunità.

I documenti complementari ricordati devono essere prenotati presso l'Ufficio delle pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee - Casella Postale 1003 Lussemburgo. Il costo stimato si dovrebbe aggirare sulle f. 150.000.

Non è ancora chiaro se la prenotazione abbia solo lo scopo di poter definire il numero di copie da stampare o se l'Ufficio Lussemburghese provvederà direttamente alla spedizione della documentazione ai singoli ordinanti.

Resta inoltre il problema delle aziende solo marginalmente interessate alle procedure dell'inventario che dovrebbero poter consultare i documenti senza l'obbligo dell'acquisto. Sarebbe perciò opportuno a questo proposito che l'amministrazione provveda a mettere a disposizione copie dei documenti per la consultazione a livello locale nel modo più capillare possibile.

## 5. QUANDO DICHIARARE

L'inventario di base sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee presumibilmente entro settembre 1981; contemporaneamente saranno disponibili i documenti complementari dell'inventario.

A partire dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della CEE decorreranno i nove mesi a disposizione delle aziende interessate per effettuare le dichiarazioni supplementari.

E' da notare che sarà questa la data di decorrenza dei termini indicati e non quella della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Italiana dell'inventario, che presumibilmente avverrà entro i primi dieci giorni successivi.

Vediamo ora quali sono i criteri di esclusione e di inclusione nell'inventario e conseguentemente quali modalità dovranno essere adottate per dichiarare alcune classi di sostanze.

### Esclusioni

- già in ECOIN
- sul mercato prima del 1° 1.71 o dopo il 18.9.81
- sul mercato solo per Ricerca ed analisi
- sostanze radioattive
- prodotto da reazione occasionale nel deposito di altre sostanze, miscele o articoli
- risultanti da reazioni finali di altre sostanze, miscele od articoli (adesivi, vernici, ecc.)
- risultanti da reazioni dovute al funzionamento intenzionale di stabilizzanti, catalizzatori, ecc.
- impurezze
- prodotti secondari
- preparati medicinali, cosmetici, pesticidi
- alimenti e mangimi
- articoli e preparati
- idrati o ioni idrati
- leghe omogenee o eterogenee
- miscele intenzionali senza reazione chimica

### Inclusioni

- 
- 
- 
- 
- 
- componenti singoli di vernici, adesivi, ecc.
- sostanze di partenza
- 
- residui, fanghi, ceneri, ecc., se immessi sul mercato
- componenti singoli
- additivi o sostanze prodotte dalla trasformazione di alimenti e mangimi
- componenti di articoli e sostanze di finitura, componenti di preparati
- forme anidre - composti nei quali l'acqua è reattiva (idrosidi)
- composti intermetallici definiti stadiometricamente
- componenti singoli

- fertilizzanti se prodotti da macinazione intenzionale o reazione chimica
- componenti di categorie incluse in ECOIN (cementi, vetri, ecc.)
- sostanze ricorrenti in natura, non trasformate o trasformate per via manuale, meccanico o gravitazionale; per soluzione in acqua, riscaldamento, al solo scopo di allontanare l'acqua, flottazione, estratte dall'aria (già in ECOIN)
- batteri e funghi vivi, lieviti
- polimeri, policondensati, poliaddotti
- componenti singoli o sostanze di partenza
- sostanze o categorie diverse da quelle già in ECOIN
- modificate chimicamente o fisicamente (distillazione, pressione, filtrazione, essiccamento, estrazione, raffinazione per adsorbimento riscaldamento, raffreddamento)
- sostanze ottenute da essi; enzimi, anche di sintesi
- monomeri - per monomeri si intendono le sostanze di partenza per produrre i polimeri, policondensati, poliaddotti.

Comunque tutti questi criteri di esclusione e di inclusione saranno riportati nella guida "Come dichiarare per l'inventario" unitamente a numerosi esempi esplicativi.

Consideriamo ora i problemi inerenti alcune classi di sostanze che possono presentare problemi interpretativi ai fini della dichiarazione.

### 5.1. POLIMERI, POLICONDENSATI E POLIADDOTTI.

Essi sono esclusi dall'inventario come tali, ma verranno dichiarati i monomeri e/o le sostanze di partenza. Questa procedura è giustificata dalla scarsa reattività di una catena polimerica e conseguentemente dalla scarsa rilevanza dell'impatto ambientale derivante.

Sulla base di questo assunto è chiaro che di ogni ti

po di polimero saranno rilevanti le sostanze chimiche di partenza, indipendentemente dalla loro posizione nella catena polimerica.

A rigor di logica riteniamo che perciò ogni tipo di polimero, indipendentemente dalla sua struttura fisica o dalla successione delle operazioni che hanno portato alla sua formazione, sarà individuato dalle sostanze di partenza, dai monomeri, dalle sostanze utilizzate per l'eventuale post-trattamento.

## 5.2. PRODOTTI PETROLIFERI

Fermo restando che il greggio non deve essere dichiarato, in quanto prodotto naturale, dovranno essere dichiarate le singole frazioni poste in commercio.

Riteniamo che, quando una frazione petrolifera non è inclusa né nell'inventario di base, né nel compendio, essa debba essere dichiarata utilizzando il modulo C ed individuandola fornendo ad es.: l'intervallo di distillazione, il range degli atomi di carbonio, ecc.

## 5.3. PRODOTTI INDIVIDUABILI IN FAMIGLIE (come grassi, olii, estratti e loro sostituenti sintetici)

Ove le famiglie non siano identificabili con un numero CAS, riteniamo debbano essere dichiarate attraverso il modulo C riportando ad esempio:

- il range degli atomi di carbonio
- la classe chimica di appartenenza
- eventuali insaturazioni.

## 5.4. COLORANTI E DETERGENTI

Queste sostanze dovrebbero poter essere dichiarate

utilizzando il Colour Index ed il sistema SDA rispettivamente. Presso i Punti di Contatto nazionali, saranno disponibili appositi booklet riportanti i criteri di attribuzione dei nomi e dei numeri di identificazione relativi.

Anche per questa documentazione sarà necessario prevedere la distribuzione in modo capillare per facilitare la consultazione alle aziende interessate.

#### 5.5. VETRI, FRITTE, CERAMICHE, CEMENTI, ECC.

Per queste voci cumulative, quando siano già presenti nell'ECOIN, non esiste problema. Quando invece il prodotto di interesse non è identificabile in una delle voci dell'ECOIN (riferentesi alle classi cumulative citate), si dovrebbero poter dichiarare le sostanze di partenza e/o il processo produttivo, utilizzando i moduli appropriati.

#### 5.6. INTERMEDI

Dovranno essere dichiarati secondo le modalità appropriate quando siano immessi sul mercato.

#### 5.7. IMPUREZZE E SOTTOPRODOTTI DI REAZIONE

Dovranno essere dichiarati ogni qualvolta abbiano o possano avere un valore commerciale, utilizzando uno dei tre moduli in relazione al grado di conoscenza della sostanza.

#### 5.8. SOSTANZE SCARSAMENTE DEFINITE, DICHIARABILI ATTRAVERSO IL MODULO C

Si pone il problema di dare al dichiarante la certezza dell'avvenuta accettazione della sua dichiarazione. In fatti una volta inviato il modulo al P.d.C., le informazioni contenute verranno trattate e lavorate a livello di Commissione e di Chemical Abstracts, che potrà assegnare un numero CAS od inviare le "problem letters" per chiedere ulteriori informazioni.

Non è comunque previsto, per quanto a nostra conoscenza, nelle attuali procedure, che le decisioni prese siano comunicate al P.d.C., nè tanto meno al dichiarante.

Sarebbe perciò opportuno che venga elaborato un sistema di informazione che dia la certezza al dichiarante che la sostanza dichiarata è stata inserita nell'inventario e come.

#### 5.9. SOSTANZE DESTINATE UNICAMENTE A PAESI EXTRACOMUNITARI

Per definizione, la VI Modifica prevede la costituzione dell'inventario delle sostanze chimiche immesse sul mercato della CEE nel periodo 1° gennaio 1971 - 18 settembre 1981.

A rigor di logica perciò una sostanza destinata unicamente a Paesi extracomunitari e non immessa quindi sul mercato comunitario a fini commerciali, non dovrebbe rientrare nell'inventario, tenendo in considerazione che le procedure della VI Modifica non si applicano ai trasporti.

Sarebbe comunque opportuna una presa di posizione ufficiale della CEE sul problema.

### 6. CONCLUSIONI

Abbiamo cercato qui di evidenziare alcuni dei problemi riguardanti le dichiarazioni supplementari dando nel contempo i suggerimenti per la loro soluzione.

Vogliamo sottolineare comunque che le soluzioni proposte potranno essere utilizzate solo se conformi alle disposizioni finali di "Come inventariare" che saranno pubblicate e la cui versione definitiva non è ancora conclusa.

Inoltre, tenuto conto che già di per sé l'inventario comporta un onere non indifferente per le aziende, ci preme sottolineare la necessità di un comportamento realistico da parte delle autorità che non richieda alle industrie approfondimenti conoscitivi sulla natura chimica delle sostanze da dichiarare che non risultino indispensabili ai fini della direttiva.

Ribadiamo inoltre la necessità che l'Amministrazione si faccia carico di tutti gli adempimenti amministrativi ed organizzativi necessari a mettere le aziende in condizione di adempiere le formalità della dichiarazione.

Come già abbiamo avuto modo di dire, solo un atteggiamento responsabile da parte dell'industria e realistico da parte dell'autorità, potranno evitare che uno strumento come la VI Modifica, i cui scopi non possono non essere ritenuti validi, si trasformi in un inutile spreco di tempo e di denaro

SEZIONE V: CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA CEE DELLE SOSTANZE CHIMICHE.

I LAVORI DELLA COMMISSIONE CEE PER LA CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO DELLE SOSTANZE CHIMICHE

G. MOSSELMANS

Servizio Ambiente della CEE, Bruxelles

RIASSUNTO. - L'esposto è diviso in due parti:

Nella prima parte vengono descritti brevemente i risultati dei lavori del Gruppo "Sostanze e preparati pericolosi", in questi ultimi 18 mesi, che si sono conclusi con il voto unanime del Comitato di adeguamento al progresso tecnico il 20-26 maggio 1981.

Si tratta di due progetti di direttive della Commissione:

- il primo riguarda la terza modifica dell'allegato I della Direttiva 67/548/CEE "Sostanze pericolose"
- il secondo riguarda la prima modifica dei due allegati della Direttiva 77/728/CEE "Pitture e vernici"

Nella seconda parte vengono riportati i lavori in corso nel quadro specifico dell'allegato VI, parte II, D "Guida per la classificazione e l'etichettatura delle Sostanze pericolose".

1. Nel corso del 1° Convegno Nazionale sulle sostanze chimiche, tenutosi a Roma nel giugno 1979, ho già avuto modo di esporre in maniera sistematica il contenuto della direttiva del Consiglio 67/548/CEE del 27.6.1967 relativa alla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze pericolose, nonché delle direttive sui preparati pericolosi, e più precisamente:

- la direttiva sui preparati solventi n. 73/173/CEE del 4.6.1973;
- la direttiva sui preparati pitture, vernici, adesivi, inchiostri da stampa e simili n. 77/728/CEE del 7.11.1977;
- la direttiva sui preparati antiparassitari n. 78/631/CEE del 26.6.1978.

In questi ultimi 18 mesi il Gruppo di lavoro CEE "Classificazione ed etichettatura di sostanze e preparati peri-

colosi" si è in particolare modo interessato allo studio di sostanze non ancora classificate, e utilizzate principalmente come materie prime nel settore Pitture e Vernici.

Questi lavori hanno portato alla definizione di due proposte di direttive della Commissione:

- la prima riguarda la terza modifica dell'Allegato I alla direttiva 67/548/CEE, e comprende la revisione della classificazione di 45 sostanze già inserite nello stesso Allegato, nonché l'inclusione di 52 nuove sostanze, considerate pericolose ai sensi della direttiva stessa;

- la seconda riguarda la prima modifica degli Allegati I e II alla direttiva 77/728/CEE, e comprende l'inclusione delle stesse 52 nuove sostanze già inserite nella direttiva sostanze pericolose, con in più i rispettivi limiti di concentrazione in funzione delle varie classi di pericolo.

Queste due proposte di direttive della Commissione, approvate all'unanimità dal Comitato di adeguamento al progresso tecnico rispettivamente il 20 e il 26 maggio 1981, saranno presto sottoposte all'adozione formale da parte della Commissione, e verranno in seguito pubblicate come Direttive della Commissione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.

2. Nell'ambito del completamento degli Allegati alla 6<sup>a</sup> Modifica, dal gennaio 1981 il Gruppo di lavoro ha intrapreso lo studio di un altro progetto della Commissione, la Guida per l'etichettatura delle sostanze pericolose ed i criteri per la scelta delle frasi specifiche di rischio e dei consigli di prudenza.

I temi principali di tale Guida possono così riassumersi:

- elaborazione di criteri per stabilire la classe di pericolo e, di conseguenza, il simbolo e la indicazione di pericolo;

- elaborazione di criteri per la scelta appropriata delle frasi di rischio (frasi R);

- elaborazione di criteri per la scelta appropriata dei consigli di prudenza (frasi S), evitando inutili ripetizioni di contenuto fra frasi R e frasi S;

- elaborazione di criteri per l'individuazione delle sostanze cancerogene;

- elaborazione infine di uno schema decisionale che consenta al produttore, o comunque a chi mette in commercio la sostanza, di stabilire, sulla base dei dati conosciuti (proprietà chimico-fisiche, tossicologiche ed ecotossicologiche) una corretta etichettatura provvisoria.

In questo contesto uno dei problemi più complessi e delicati è indubbiamente quello delle sostanze cancerogene, per le quali il progetto della Commissione attualmente in discussione prevede due distinte categorie:

- a) sostanze per le quali è riconosciuto il potere cancerogeno per l'uomo;
- b) sostanze per le quali è riconosciuto il potere cancerogeno per gli animali da esperimento sottoposti a studi appropriati.

Per queste due categorie di sostanze vengono proposte specifiche frasi di rischio, e cioè "Cancerogeno" per la prima e "Sospetto cancerogeno" per la seconda.

In base alla proposta della Commissione, l'attribuzione di appartenenza all'una o all'altra delle categorie menzionate dovrebbe avvenire solo dopo aver interpellato il Comitato Scientifico Consultivo della CEE per il parere di competenza. Questa soluzione, a nostro parere la più saggia in una materia così delicata, non è tuttavia condivisa da tutti gli esperti degli Stati membri che partecipano ai lavori.

Si spera comunque che anche questo problema possa trovare presto una soluzione, e quindi che questa "Guida per l'etichettatura" possa essere adottata con voto unanime dal Comitato di Adeguamento al Progresso Tecnico se non entro quest'anno, al più tardi entro i primi mesi del prossimo anno; si tratta infatti di un documento estremamente importante, in quanto rappresenta uno strumento indispensabile da mettere a disposizione dell'Industria per consentirle di adeguarsi alle norme previste dalla 6<sup>a</sup> Modifica.

3. Un altro argomento che è stato recentemente posto al Gruppo di lavoro come oggetto di riflessione è l'applicazione pratica dell'art. 5.2 della 6<sup>a</sup> Modifica, riguardante l'etichettatura provvisoria da parte del fabbricante delle sostanze pericolose esistenti sul mercato comunitario.

La direttiva stabilisce infatti che gli Stati membri devono recepire nella loro legislazione nazionale l'obbligo per il produttore (o per il suo rappresentante) a classificare ed etichettare, al più tardi entro il 18.9.1983, le sostanze pericolose presenti nell'Inventario europeo.

Si pongono, a questo proposito, una serie di problematiche:

3.1. Ci si chiede innanzitutto quale sarà il numero di sostanze pericolose contenute nell'inventario; sarebbe chiaramente presuntuoso voler fare una esatta previsione, quindi ci limiteremo ad una valutazione approssimata.

Poiché si presume che le sostanze esistenti sul mercato co-

munitario siano più o meno dello stesso ordine di grandezza di quelle esistenti nell'Inventario americano; si può prevedere un elenco di 45.000 - 50.000 sostanze circa. Assumendo che presumibilmente la metà di esse possono essere considerate pericolose ai sensi della direttiva, si vede come 20.000 - 25.000 sostanze costituiscano una cifra ragionevolmente prevedibile.

Tale è quindi la mole di lavoro che attende tanto l'Industria che le Autorità nazionali e, infine, anche il Gruppo di lavoro della Comunità.

3.2. Un problema che si pone immediatamente a questo punto è come affrontare questa mole di lavoro. Se è vero infatti che la direttiva responsabilizza in primo luogo l'industria, è anche vero che, a un certo punto, sia le Autorità nazionali che la Commissione dovranno intervenire per introdurre le proposte dell'Industria nell'Allegato I della direttiva 67/548/CEE (lista delle sostanze pericolose).

Se si esamina però più in dettaglio il compito sin qui svolto dal Gruppo, si vede che, dopo circa dieci anni di lavoro, l'Allegato I contiene poco più di mille sostanze pericolose; si intuisce quindi come sia assolutamente necessario rivedere almeno certi principi e criteri operativi al fine di snellire al massimo il lavoro del Gruppo "Classificazione - etichettatura".

Come già accennavo prima, è affidata soprattutto alla responsabilità dell'Industria la formulazione della classificazione ed etichettatura provvisoria delle sostanze pericolose esistenti, sempre nella misura in cui le loro caratteristiche di pericolosità siano ragionevolmente note al fabbricante o al suo rappresentante. A nostro parere l'Industria dovrebbe, e a questo scopo, innanzitutto operare una chiara definizione e selezione delle sostanze pericolose e, soprattutto instaurare una fattiva collaborazione fra le industrie produttrici di una stessa sostanza, in modo sia da raccogliere il maggior numero possibile di dati, sia di pervenire a una proposta di classificazione - etichettatura provvisoria armonizzata a livello industriale. A questo proposito è ovvio che il progetto di "Guida per l'etichettatura delle sostanze pericolose" sarà uno strumento di lavoro indispensabile all'Industria per formulare proposte armonizzate.

3.3. Ci si chiede infine come tali etichettature provvisorie saranno introdotte nell'Allegato I della direttiva 67/548/CEE.

La risposta è semplice: esse dovranno essere esaminate dal

Gruppo di lavoro che coadiuva la Commissione nell'elaborazione delle sue proposte, e quindi sottoposte, come proposte della Commissione, al voto del Comitato per l'Adeguamento al Progresso Tecnico. Se però la risposta è semplice, la sua traduzione in concreto richiederà una mole di lavoro enorme, ed è per questa ragione che il problema è stato intanto posto come oggetto di riflessione al Gruppo, e sarà nel prossimo futuro oggetto di discussione approfondita con le Autorità degli Stati membri e con i rappresentanti dell'Industria.

Direi per concludere che, più che mai in questo settore, una visione realistica dei fatti conduce ad affermare che l'unica strada da percorrere per far progredire sensibilmente i nostri lavori, va ricercata in una stretta e fattiva collaborazione tra Industria, Autorità degli Stati membri e Commissione.